

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5800 del 18/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Societa' Agricola Valbindola Di Mazzi Francesco Saverio e C. S.S. con sede legale in Comune di Tredozio, Via Rocchigiana n. 27. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il capannone agricolo connesso alla coltivazione del fondo sito nel Comune di Tredozio, Via Rocchigiana n. 27
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5984 del 18/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Societa' Agricola Valbindola Di Mazzi Francesco Saverio e C. S.S. con sede legale in Comune di Tredozio, Via Rocchigiana n. 27. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il capannone agricolo connesso alla coltivazione del fondo sito nel Comune di Tredozio, Via Rocchigiana n. 27

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 24/06/2021, acquisita ai Prot. Unione 19583 e da Arpa al PG/2021/99978, dalla **Societa' Agricola Valbindola di Mazzi Francesco Saverio e C. S.S.** nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Tredozio, Via Rocchigiana n. 27, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al capannone agricolo connesso alla coltivazione del fondo sito nel Comune di Tredozio Via Rocchigiana n. 27, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 22576 del 20/07/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/113570, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta documentazione integrativa;

Atteso che in data 03/08/2021 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 24047/2021 e da Arpae al PG/2021/121357;

Considerato che in data 12/11/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta in data 20/07/2021, acquisita al Prot. Unione 35392 e da Arpae al PG/2021/177936;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Unione 36188 del 18/11/2021 a firma del Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia ed Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana, acquisito al PG/2021/178003;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Societa' Agricola Valbindola di Mazzi Francesco Saverio e C. S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Tredozio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Societa' Agricola Valbindola di Mazzi Francesco Saverio e C. S.S.** (C.F./P.IVA 04345910402) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Tredozio, Via Rocchigiana n. 27, **per il capannone agricolo connesso alla coltivazione del fondo sito nel Comune di Tredozio, Via Rocchigiana n. 27.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Tredozio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese Unione montana ed al Comune di Tredozio per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI**PREMESSA**

- Vista la documentazione allegata all'istanza;
- Vista la L.R. 21/4/1999 n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 3/4/2006 n° 152;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9/6/2003 n. 1053;
- Visto il Regolamento Comunale d'Igiene;
- Visto il parere favorevole di Arpaie con prescrizioni, acquisito al Prot. Unione 24265 del 05/08/2021;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico:	Societa' Agricola Valbindola di Mazzi Francesco Saverio e C. S.S.
Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Rocchigiana n. 27, Tredozio
Destinazione dell'insediamento:	Capannone agricolo connesso alla coltivazione di seminativi e foraggiere
Classificazione dello scarico:	acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	n° 1 ab. equivalente
Recettore dello scarico:	Fosso podereale - Comune di Dovadola (fg 26 – map 32-105) (fg18- map 59)
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	- Degrassatore da 218 lt (4 A.E.) - Fossa Imhoff da 4 A.E. Comparto di sedimentazione: 335 lt Comparto di digestione: 818 lt - Filtro batterico anaerobico da 3,02 m ³ Altezza massa filtrante: 1,34 m

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
3. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpaie di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

5. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.